

Centrali di committenza - dal 1 novembre obbligatorie

30 Ottobre 2015

Si ricorda che il prossimo **primo novembre** entrerà in vigore la previsione che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.

Contestualmente, l'ANAC non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottempereranno a tale obbligo.

Dopo le numerose proroghe disposte dal legislatore - l'ultima delle quali avvenuta con la L. n. 107/2015, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona scuola" (cfr. news Ance n. 21901 del 10 settembre 2015) - **entrerà, infatti, definitivamente in vigore il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, che contiene le previsioni sopra citate.**

Dal primo novembre, in particolare, solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti saranno esonerati dall'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l'affidamento di lavori (nonché beni e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro (per i quali, si ricorda, l'articolo 125 del Codice dei contratti consente l'affidamento diretto da parte del RUP), mentre quelli di minori dimensioni saranno, come detto, obbligati a ricorrere alle centrali di committenza anche per tali tipologie di affidamenti.

In proposito, si fa presente che il disegno di legge sulla Stabilità 2016, del quale è appena iniziato l'esame al Senato, contiene una previsione che, qualora confermata all'esito dell'esame parlamentare, estenderà a tutti i Comuni la citata possibilità di procedere autonomamente agli affidamenti inferiori ai 40.000 euro.

L'Ance informerà tempestivamente il sistema in merito alle eventuali novità relative alla questione in esame.